



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale di Verona**

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13243/2015 R.G. promossa da:  
VIBO S.P.A. (C.F. 01265720241) BONIN FRANCO (C.F. BNNFNC56C25I531T)  
NARDI MARIA LUISA (C.F. NRDMLS54E60C605L) rappresentati e difesi dagli  
avv.ti GIANGIORGIO e DANIEL CASAROTTO del foro di Vicenza e dall'avv.  
CHIEFFO DAVIDE con indirizzi pec, rispettivamente:  
giangiorgio.casarotto@ordineavvocativicenza.it;  
daniel.casarotto@ordineavvocatipadova.it; avv.davidechieffo@puntopec.it);

**ATTORI**

contro

UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT  
S.P.A. (C.F. 00348170101) rappresenta e difesa dall'avv. FERRINI GIOVANNI  
con indirizzo pec: avvgiovanniferrini@puntopec.it;

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

**PARTE ATTRICE**

Come da verbale di udienza del 20 aprile 2017

**PARTE CONVENUTA**

Come da verbale di udienza del 20 aprile 2017

pagina 1 di 4



#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Vibo spa e i suoi soci ed amministratori Franco Bonin e Maria Luisa Nardi hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Unicredit Spa per sentir accertare la nullità, sotto diversi profili tutti meglio esplicitati nell'atto di citazione, di quindici contratti di Interest Rate Swap di diversa tipologia che la predetta società aveva stipulato con la convenuta in un arco di tempo compreso tra il giugno 2000 e il marzo 2006. Gli attori hanno lamentato anche la nullità e l'annullabilità per diversi motivi dell'accordo transattivo che aveva concluso con la convenuta nel luglio del 2007 a definizione di ogni contestazione relativa ai predetti contratti. Gli attori hanno anche avanzato domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della stipulazione dei succitati contratti di interes swap.

La convenuta si è costituita in giudizio e in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità delle domande attoree sulla scorta dell'assunto che i titoli posti a fondamento di esse erano stati oggetto dell'accordo transattivo del 21.05.2007. In via preliminare di rito, nel caso non fosse stata accolta la predetta domanda, la convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quella del collegio Arbitrale relativamente ai contratti Convertible Swap in data 6.6.2000 (doc. 1 di parte attrice), Convertible Swap 22.6.2000 (doc. 2 di parte attrice), Convertible Swap 19.10.2000 (doc. 3 di parte attrice), Interest Rate Swap 26.7.2001 (doc. 4 di parte attrice) in virtù della clausola n. 14 dell'accordo quadro del 6 giugno 2000..

In via subordinata a tale ultima eccezione Unicredit ha eccepito l'estinzione, per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, delle pretese che si fondavano sulla dedotta responsabilità extracontrattuale della convenuta ed ha eccepito anche l'estinzione, per il decorso del termine di prescrizione decennale, delle pretese fondate sulla dedotta responsabilità contrattuale di Unicredit. Infine, ha eccepito l'estinzione per il decorso del termine di prescrizione decennale, dell'azione di ripetizione dell'asserito indebito *ex adverso* proposta.

La convenuta ha anche assunto l'infondatezza nel merito delle pretese avversarie.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, seguendo l'ordine delle argomentazioni che esse hanno svolto, occorre innanzitutto stabilire la validità



dell'atto di transazione da loro concluso il 21.05.2007 e della rinuncia all'azione di Vibo che è in esso contenuta (doc. 18 di parte attrice).

Orbene, sul punto merita di essere condiviso il rilievo attoreo secondo cui quell'accordo, al pari della rinuncia all'azione in esso contenuta, sono nulli per mancata individuazione della res dubia ovvero di quell'elemento che la giurisprudenza di legittimità ritiene essenziale per la validità della transazione (cfr. Cass. 09.11.1983, n. 6636; Cass., 25.10.2013, n. 24169; Cass., 04.05.2016, n. 8917). Infatti in esso non risultano esplicitate le censure che Vibo aveva mosso ai diversi contratti citati nelle sue premesse cosicché non è possibile stabilire se esse corrispondano o meno a quelle svolte nel presente giudizio.

Una volta ravvisata la nullità dell'accordo transattivo va esaminata l'eccezione pregiudiziale di difetto di competenza o di improcedibilità delle domande relative ai contratti di swap che si sorreggono sul primo dei due accordi quadro stipulati da Vibo, quello del 6 giugno 2000 (doc. 16 di parte attrice). Gli attori ne hanno assunto la nullità per difetto di forma scritta perché è stato sottoscritto solo da Vibo e non dall'istituto di credito convenuto.

L'assunto è però infondato perché tale contratto è corredato della sottoscrizione della convenuta nell'ultima pagina. La circostanza che tale sottoscrizione sia stata apposta "per autentica della firma" nulla toglie alla sua portata in quanto il funzionario della Banca non ha un potere di autenticazione e quindi non ci sono dubbi che, con tale sottoscrizione, sia stata espressa la volontà della Banca di perfezionare il contratto.

A tale considerazione deve aggiungersi che la convenuta ha ribadito formalmente l'adesione all'accordo quadro sottoscrivendo in pari data il primo contratto di interest swap della serie (doc. 1 di parte attrice), scelta che presuppone necessariamente l'accettazione del contenuto di quello.

Alla luce di tale conclusione occorre separare le domande relative ai contratti individuati da parte convenuta (contratti del 6.6.2000, del 22.6.2000 e del 26.7.2001), nonché di quello del 19 ottobre 2000, in quanto tutti regolati dal contratto quadro del 6 giugno 2000.

Deve peraltro evidenziarsi come esista un nesso di pregiudizialità tra il promuovendo giudizio arbitrale sui predetti contratti e il giudizio relativo a tutti i



restanti contratti. Infatti se in quella sede dovesse essere riconosciuta la qualità di operatore qualificato di Vibo, anche alla luce della sua concreta operatività, tale conclusione avrebbe una incidenza diretta su parte delle doglianze svolte dagli attori in relazione a tutti i contratti di swap per cui è causa.

Pertanto il giudizio riguardante i contratti successivi a quello del 26 luglio 2001 va sospeso in attesa dell'esito, con decisione passata in giudicato, del promuovendo giudizio arbitrale e la liquidazione delle spese relative va riservata all'esito.

La regolamentazione delle spese del giudizio va riservata all'esito dello stesso.

**P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta:

- dichiara la nullità dell'accordo transattivo del 21 maggio 2007;
- dichiara il difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria in favore degli arbitri in relazione alle domande relative ai contratti del 6.6.2000, del 22.6.2000, del 19.10.2000 e del 26.7.2001;
- dispone la separazione di tali domande da tutte le restanti e sospende il giudizio relativo a queste ultime;
- riserva al definitivo la regolamentazione delle spese processuali.

Verona 2 agosto 2017

Il Giudice

